



CORSI DIURNI E SERALI



Como, 8 novembre 2018

Destinatari: Docenti, Studenti, Famiglie, Personale ATA

c.p.c.: DSGA (Dott.ssa M. Catalano)

Oggetto: Obbligo di vigilanza sugli alunni: direttiva a.s. 2018/2019

E' possibile ridurre i rischi di eventi dannosi migliorando la vigilanza, solo se tutti gli operatori del mondo scuola, agiscono responsabilmente e comunicano in modo chiaro, preciso e tempestivo. Buona regola è quella di richiamare in primo luogo la cornice normativa entro cui ci si muove. Pertanto pare opportuno ricordare che il nostro "Caio Plinio Secondo" è un Istituto Tecnico Economico nel quale le normative sulla sicurezza rappresentano anche elementi costitutivi e preliminari all'acquisizione delle competenze previste dal profilo in uscita, nonché un percorso specifico di preparazione all'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro.

Con riferimento all'oggetto, qui di seguito verranno ribadite, per tutto il personale della scuola, *le linee essenziali del quadro normativo delle responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli studenti* e le disposizioni organizzative, anche con una particolare attenzione al nuovo orario di funzionamento dell'Istituto e alle sue modalità organizzative.

Si richiameranno, comunque, anche i profili di responsabilità di genitori e studenti che, tuttavia, troveranno trattazione più articolata ed ampia nelle sezioni specifiche del Regolamento di Istituto (in corso di aggiornamento) e in Regolamenti specifici (es. Regolamento gite e circolare di approfondimento, utilizzo palestre e laboratori).

A) Quadro normativo e profili di responsabilità

La sicurezza nelle scuole, sui luoghi di lavoro, per le strade, in casa, nella vita di tutti i giorni, è l'attuazione di norme e comportamenti volti alla prevenzione dei rischi e alla tutela della salute delle persone e dell'ambiente.

Il "rischio" è una grandezza complessa, composta da più variabili; la "valutazione del rischio" è una stima che, a meno di dati oggettivi evidenti, risulta tutt'altro che banale e immediata.

Nel servizio scolastico essa si deve basare, in primo luogo, sul rispetto delle normative vigenti atte a tutelare la salute dei lavoratori nella scuola e degli studenti che la frequentano. Per cui, nell'immediato, tale rispetto garantisce ai responsabili un certo margine di "sicurezza" o, se non altro, garantisce loro di non essere giudicati inadempienti in caso di controlli o di possibili problemi. La prima operazione logica è, quindi, l'accertamento dell'attuazione delle norme sulla sicurezza e il rispetto dei parametri vigenti.

Tuttavia il discorso dovrebbe andare oltre. La tutela della salute pubblica e ambientale implica l'assunzione di un paradigma di responsabilità istituzionale che interpreta la questione della sicurezza come una priorità non subordinata a scelte di altro tipo. S'individua, cioè, *l'operare secondo un "principio precauzionale" che porta*, al di là delle varie forme di rischio "accertate" e normativamente elaborate, *alla scelta di intervenire anche sui rischi "potenziali"*. Soprattutto là dove non esista ancora un ragionevole margine di certezza circa la non-pericolosità sulla salute umana e/o dell'ambiente di un determinato fattore o comportamento. A maggior ragione un atteggiamento precauzionale dovrebbe risultare essere addirittura ovvio qualora si stia ragionando sull'entità di impatti potenziali riconosciuti anche se non ancora sufficientemente accertati.





CORSI DIURNI E SERALI



La vigilanza degli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano nei confronti degli alunni e delle loro famiglie responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Solo per fare un esempio la violazione delle norme anti-infortunistiche coinvolge il personale a partire dal rispetto di tutte le procedure previste: dalla segnalazione e dichiarazione di ciò che è avvenuto all'attuazione delle norme di comportamento di soccorso ecc.

Pare opportuno richiamare il fatto che nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale *il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione* e *dipendente*. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita:

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. *In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.* Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che *il danno sia l'effetto del comportamento omissivo nei confronti delle persone a lui affidate*.

Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- α) risulta essere presente al momento dell'evento (dovrebbe essere ovvio, ma è opportuno comunque evidenziarlo);
- β) dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di vigilanza sugli alunni.

(si vedano gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980).

Come più volte confermato in varie sedi giurisdizionali, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto a **TUTTI** gli altri obblighi di servizio o interessi (leggasi sciopero ecc.) Qualora, quindi, si verificasse l'ipotesi di concorrenza contemporanea di più obblighi, il docente è chiamato a scegliere prioritariamente la vigilanza. Anche se l'alunno non è direttamente a lui affidato.

La sentenza n. 1590 del 11.10.1999, della Corte dei Conti ha stabilito che la *mancata* sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'Istituzione scolastica.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074).

La vigilanza e i profili di responsabilità nelle attività extracurricolari, ad esempio i viaggi di istruzione e le visite guidate sono molto importanti. Da un lato vanno ad incidere sulla possibilità che statisticamente alcuni eventi dannosi si possano verificare e, dall'altra, possono





CORSI DIURNI E SERALI



portare ad una "riduzione" delle opportunità dell'offerta formativa per non voler assumere la responsabilità come scuola, favorendo un atteggiamento eccessivamente "protettivo" e di "controllo "da parte della famiglia e quindi lesivo della crescita in autonomia dello studente.

Le visite e i viaggi d'istruzione integrano la finalità didattica ed educativa della scuola, favorendo la formazione generale della personalità degli alunni e il loro arricchimento culturale e contribuendo al raggiungimento completo degli obiettivi cognitivi, culturali e didattici degli specifici indirizzi di studio del nostro Istituto; quindi, il viaggio è rivolto agli studenti e tutto il Consiglio di Classe deve farsi parte attiva, affinché le scelte didattiche siano realmente condivise.

La delicata questione della responsabilità penale e civile dei docenti e degli allievi e della sicurezza di Tutti i partecipanti, deve essere valutata attentamente negli organi collegiali, con la presenza di tutte le componenti, essendo una buona organizzazione prerequisito per la realizzazione di un'uscita e/o di un viaggio di istruzione.

L'accompagnamento degli alunni nei viaggi di istruzione non rientra tra le attività obbligatorie del personale docente definite negli articoli 28 (attività di insegnamento) e 29 (attività funzionali all'insegnamento) del CCNL e neanche tra gli obblighi del personale ATA (art. 51, 53 e Profili di area). Si tratta quindi di attività aggiuntive che richiedono la disponibilità del personale e non possono essere imposte dal Dirigente.

L'azione dannosa a scuola o durante un viaggio non è rilevante solo per il suo autore e la sua vittima, ma si traduce in forme di responsabilità scaturenti dall'ammissione dell'obbligo di vigilanza, anche per i docenti, per i collaboratori scolastici e, a diverso titolo (omissione degli obblighi organizzativi), per i dirigenti scolastici e, in particolare, come responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie). La sanzione o l'obbligo nasce solo in presenza dell'elemento subiettivo della colpevolezza, nelle due forme del *dolo* e della *colpa*: ossia come conseguenza di un atto contra ius volontario e cosciente, ovvero per negligenza, imprudenza o imperizia, ma si traduce in forme di responsabilità scaturenti dall'ammissione o della mancata predisposizione di adeguate misure preventive da parte dell'amministrazione scolastica, in particolare, la disorganizzazione di quest'ultima non deve aggravare il carico di responsabilità dell'insegnante, ma non necessariamente eliderlo. (nota 1)

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Dopo aver approfondito il quadro normativo e analizzato i profili di responsabilità sopra richiamati, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, si chiede la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione.

Si invitano i sigg. docenti a dare puntuale lettura in tutte le classi, sintetizzando a beneficio degli studenti la parte di loro competenza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

- Gli alunni muniti di autorizzazione, rilasciata ad inizio anno scolastico, ad accedere all'edificio scolastico dalle ore 7:30 devono sostare nell'atrio o nello spazio di accesso alla biblioteca, sotto la vigilanza dei collaboratori preposti. Gli stessi potranno salire ai piani e accedere nella propria classe soltanto al suono della prima campana –h. 7:55.
- Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni (art.29, comma 5, C.C.N.L.).
- Il collaboratore scolastico del piano, in caso di ritardo del docente, è tenuto alla sorveglianza degli studenti fino all'arrivo del docente. Spetta poi al docente presentare le motivazioni del ritardo al Dirigente Scolastico.





CORSI DIURNI E SERALI



- Nel caso in cui l'alunno tardi oltre le 8.15, non sarà autorizzato ad entrare in classe, ma attenderà il cambio dell'ora 9.00 in Biblioteca, sotto la vigilanza dei collaboratori preposti.
- Nel caso in cui l'alunno dovesse accumulare n. 3 ritardi avrà luogo un richiamo formale e al 4° ritardo si convocheranno i genitori.
- I collaboratori scolastici presenti all'ingresso, alle 8.15, provvederanno a chiudere le porte di ingresso. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA DURANTE GLI INTERVALLI


- Al suono della campanella gli alunni devono uscire ordinatamente dalle classi insieme all'insegnante. Nessun alunno durante gli intervalli può restare all'interno dell'aula, se non autorizzato per motivi straordinari dal docente, che se ne assume la responsabilità.
- I collaboratori scolastici, secondo i propri turni del personale, durante gli intervalli devono permanere nelle immediate vicinanze delle aule, vigilando sugli alunni.
- I docenti che si trovano in servizio sulla classe nel momento in cui suona l'intervallo e che non debbano cambiare sede, sono tenuti al turno di vigilanza.
- I docenti manterranno il controllo, prestando la massima attenzione, della parte di corridoio prospiciente l'aula, nella quale hanno appena terminato la lezione.
- I docenti e i collaboratori scolastici devono fermamente riprendere, all'occorrenza sanzionare, ma soprattutto prevenire, tutti gli atteggiamenti e i comportamenti da parte degli alunni che, anche involontariamente, possano facilitare il verificarsi di incidenti, atti di prevaricazione e di bullismo. Gli stessi devono porre particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola e del divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
- I docenti e i collaboratori scolastici devono sensibilizzare gli studenti affinché rispettino le norme della convivenza civile e dell'ambiente in cui si svolge l'intervallo, gettando carte e rifiuti vari negli appositi cestini predisposti per la raccolta differenziata. I docenti devono richiedere che l'aula, gli spazi comuni e i laboratori vengano sempre lasciati riordinati e puliti.
- I collaboratori scolastici, a turno durante gli intervalli vigileranno i bagni avendo cura affinché vi sia un'entrata e uscita costante, tenuto conto della prescritta suddivisione maschile e femminile, in modo da non far creare code. I ragazzi, infatti, dovranno essere invitati ad attendere il proprio turno all'esterno dei servizi, ed invitati ad utilizzare rigorosamente i bagni posti al piano dove è collocata la loro aula. Questo faciliterà anche la conoscenza da parte del personale degli studenti loro affidati e stabilirà relazioni di cortesia tra questi ultimi.
- I collaboratori scolastici a turno durante gli intervalli vigileranno le zone interne ove sono presenti i distributori per le merende e le bevande al fin di evitare lunghe code e assembramenti.
- Il personale assegnato al centralino al piano dell'ingresso durante gli intervalli vigilerà nell'area antistante, controllando che nessun alunno non autorizzato esca dall'istituto.
- Durante gli intervalli i docenti, i collaboratori e gli stessi alunni dovranno avere cura di aprire le finestre nelle aule per profilassi igienica.
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, se si dovesse verificare la necessità, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.





CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739 Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786 Sito Internet: http://www.caioplinio.gov.it E-Mail: cotd01000g@istruzione.it





VIGILANZA DURANTE IL CAMBIO TURNO DEI DOCENTI

I collaboratori scolastici, durante il cambio turno dei docenti, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio al fine di poter intervenire in caso di necessità, senza allontanarsi dallo stesso, se non per chiamata dagli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, previo avviso ai colleghi.

- I collaboratori scolastici, durante il cambio turno dei docenti devono esercitare la vigilanza costantemente senza fonti di distrazione del personale come riviste o cellulari, al riguardo si richiamano le disposizioni date all'inizio dell'anno nel Piano Annuale delle Attività del personale ATA.
- I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2[^] ora a seguire sono tenuti a farsi trovare già davanti all'aula interessata al suono della campanella, per consentire un rapido cambio docente.
- I docenti uscenti nel caso in cui non fosse presente il collega si rivolgerà al collaboratore scolastico ponendo l'attenzione di quest'ultimo sulla classe.
- I docenti uscenti non autorizzeranno nessuno studente ad allontanarsi dall'aula durante il cambio dell'ora, affinché sia sempre chiara la composizione della classe al momento dell'ingresso del successivo docente e al contempo così evitare confusione nei corridoi.
- I collaboratori scolastici in servizio ai piani devono segnalare con sollecitudine e in modo circostanziato ai colleghi della reception tramite citofono, la eventuale mancata presenza in classe del docente. Il collaboratore provvederà ad informare la Presidenza o l'ufficio Personale.
- Il docente che per qualsiasi motivo non riuscisse ad essere puntuale deve informare tempestivamente la Presidenza o l'ufficio Personale che interverrà disponendo la presenza di un collaboratore scolastico o di un docente.
- Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, se si dovesse verificare la necessità.

VIGILANZA DURANTE LE LEZIONI

I collaboratori scolastici durante il corso delle lezioni sorveglieranno gli allievi che muniti di autorizzazione del docente si recheranno ai servizi, (con il triplo intervallo questa possibilità dovrebbe essere molto contenuta), controllando che non vi sia contemporaneamente un numero troppo elevato di alunni. Nessun collaboratore può chiudere o impedire l'utilizzo di un bagno e/o un servizio se non in applicazione di una precisa disposizione motivata.

- I docenti durante lo svolgimento della lezione devono concedere agli alunni l'uscita ai servizi **solo** in caso di assoluta necessità e **sempre uno alla volta**, controllandone il rientro. Nel caso in cui queste uscite si verificassero con troppa frequenza da parte dei medesimi alunni i docenti ne daranno informazione alla Vicepresidenza e ai professori responsabili della sede di via Rezia e del corso serale. Se lo studente dovesse invece recarsi in Presidenza o in altro luogo dell'Istituto deve sempre essere affidato alla custodia dei collaboratori scolastici, che vigilano nei corridoi e in prossimità dei servizi.
- I docenti durante lo svolgimento della lezione dovranno evitare l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe sia come sanzioni disciplinari (ciò per motivi di vigilanza e pedagogici) che per incombenze legate all'attività didattica (fotocopie, reperimento di materiale ecc.), per queste incombenze i docenti si rivolgeranno al personale collaboratore scolastico.





CORSI DIURNI E SERALI

Via Italia Libera, 1 – 22100 COMO Tel. 031/3300711 - Fax 031/3300739 Succursale Via Jacopo Rezia, 9 Tel. 031/266445 - Fax 031/269786 Sito Internet: http://www.caioplinio.gov.it E-Mail: cotd01000g@istruzione.it Codice fiscale 80018180135 Scuola capofila AMBITO 12



- I docenti nel caso di comportamenti di particolare rilevanza disciplinare da parte degli alunni, dovranno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Presidenza e lo staff di Presidenza al termine dell'ora di lezione.
- Il docente è tenuto ad avvisare il Dirigente Scolastico a chiamare o far chiamare telefonicamente dal Dirigente Scolastico o suo delegato la famiglia nei casi più gravi se lo studente è un minore o non si è certi della motivazione o della causa di assenze o simili.
- I docenti dovranno sanzionare l'uso improprio dei cellulari, quale grave infrazione, con una immediata segnalazione in Presidenza e con annotazione sul registro di classe, nonché comunicarlo quanto prima alle famiglie. In caso di reiterato uso si provvederà con ulteriori provvedimenti sanzionatori debitamente concordati.
- I docenti che dovessero per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe incorrono nell'obbligo di dare avviso ad un collaboratore scolastico affinché vigili su di essa.
- Ogni attività dei rappresentanti degli studenti deve essere prima autorizzata dal Dirigente Scolastico o dai professori: Corbetta, Guarise, Ciccone, Bernardo, Pretari e Castellini.
- I docenti, ove accertino situazioni di pericolo nella classe si devono immediatamente adoperare per la messa in sicurezza degli alunni e devono prontamente comunicarlo in Presidenza o in Vicepresidenza anche per il tramite del collaboratore scolastico al piano che potrà utilizzare il telefono.
- -l docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
- I docenti dell'ultima ora di lezione al suono della campanella si accerteranno che tutti gli studenti abbiano lasciato l'aula e che tale operazione avvenga con ordine e lasciando aula e attrezzature in ordine.
- Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività coadiuvati dai collaboratori scolastici e utilizzando il registro di presenza, lo stato delle postazioni e degli arredi delle classi e dei laboratori. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.

VIGILANZA IN PALESTRA

- I docenti sono tenuti ad una ricognizione all'inizio e alla fine delle lezioni in palestra, con un'attenzione particolare per quella di via Rezia che non appartiene alla scuola, verificando ed eventualmente segnalando la presenza di non conformità.
- I docenti, nel momento in cui rilevassero situazioni critiche, sono tenuto a dare immediata informazione al Dirigente e, nei casi più gravi, a non utilizzare la palestra stessa in attesa di ulteriori disposizioni. In ogni caso i docenti devono utilizzare il protocollo di sicurezza e di pronto soccorso e segnalare al Dirigente Scolastico (anche per il tramite dell'a.a. Della segreteria didattica) qualsiasi tipo di infortunio o di situazione anomala si possa essere verificata e, se impossibilitato al momento, darne in ogni caso comunicazione all'Ufficio entro la fine del proprio orario di servizio.

VIGILANZA DURANTE IL RIENTRO POMERIDIANO

- I docenti per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, sono tenuti a trovarsi in classe all'inizio delle lezioni e così ad assistere all'entrata degli stessi una volta aperta la porta dell'aula. VIGILANZA DURANTE USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE





CORSI DIURNI E SERALI



- I Dirigente scolastico e il personale docente e ATA provvede ad assicurare il controllo secondo il dettato normativo vigente e il Regolamento di Istituto relativo.

VIGILANZA IN CASO DI SCIOPERO

- In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del C.d.S del 27.01.1982).

VIGILANZA DURANTE LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE

- Durante lo svolgimento delle assemblee di classe, il docente, qualora sia invitato dagli studenti ad uscire dall'aula, sosterà nei pressi della stessa, intervenendo qualora ravvisi situazioni incresciose o di pericolo per sospendere l'assemblea stessa.
- Durante le Assemblee di Istituto verrà di volta in volta emanato un piano di vigilanza con indicazione dei docenti impegnati nella vigilanza.
- Durante le attività pomeridiane extracurricolari o sportive e durante le gare dei campionati studenteschi, l'assistenza è svolta dai docenti incaricati dell'attività stessa.
- Per gli studenti dei corsi serali sono possibili entrate anticipate rispetto all'orario scolastico normale per seguire ore di mentoring, di sportelli o di corsi di recupero solo in presenza di un docente. Quegli studenti che necessitano di computer per svolgere i loro compiti o per collegarsi alla piattaforma dovranno fare richiesta scritta alla vicepresidenza che provvederà ad organizzare l'uso e la sorveglianza.

C) Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni.

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08 e a provvedere ad avvisare la Famiglia sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo II Docente in servizio in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato: 1. Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio segreteria didattica che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato se il docente è impossibilitato. 2. Per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il ".La telefonata al servizio deve vedere la presenza attiva del docente . 3. L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il Collaboratore scolastico in servizio addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo, in attesa dell'arrivo della Famiglia. 4. Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Segreteria didattica, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente. 5. La famiglia dell'allievo deve essere avvertita sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

E' parte integrante di tale Direttiva il piano aggiornato dei turni di vigilanza. Si raccomanda l'impegno e la collaborazione attiva di tutto il personale

> Il Dirigente Scolastico F.to (Dott.ssa Silvana Campisano)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del 2 del D.leg. 39/1993